

Le scuole paritarie alle prese con il covid-19
Aggiornamenti/96 – 03 ottobre 2021
ANCORA PRECISAZIONI IN MERITO AL GREEN PASS
A cura del prof. Mauro Arena – già dirigente tecnico MIUR – consulente FILINS

È solo con la Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre che viene pubblicata la legge n. 133, già approvata il 24 settembre (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*), conversione del decreto legge n. 111 dello scorso 6 agosto (commento in Nota FILINS Aggiornamenti/90).

La citazione della legge di conversione è dovuta ad alcune modifiche ivi introdotte (la lettura e la comprensione delle quali è, al solito, compromessa dalla necessità di operare una complicata operazione di incastro tra articoli e commi).

Ritenuto valido per la certificazione anche il tampone *antigenico rapido* (validità 48 ore), mentre la validità del *test molecolare* è estesa a settantadue ore, limitatamente all'istruzione (articolo 9/ter), leggiamo che

1. *chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9 -ter, commi 1 e 1 -bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*
2. È chiarita e decisa la tipologia delle mascherine: quelle di tipo FFP2 o FFP3 sono prescritte per tutti gli operatori delle scuole dell'infanzia e per quelli degli altri gradi di scuola dove vi sono alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; saranno distribuite a cura del MI; per tutti gli altri – ed anche per gli studenti – resta la possibilità di usare quelle chirurgiche.
3. L'obbligo di indossare le mascherine (articolo 1, comma 2) non è più associato all'età dell'alunno (*di età inferiore ai sei anni*), ma dal grado di scuola che frequenta (sono esonerati gli alunni *che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia*).
4. È possibile l'ingresso a scuola *nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale*, quando l'interessato presenti un *certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato*.

Interessa altresì notare:

- è tutt'altro che chiarita la disposizione (articolo 1, comma 3) secondo la quale nelle classi che accolgono tutti studenti vaccinati sia possibile derogare dall'uso della mascherina; ciò dopo che il Garante per la privacy ha chiaramente avvertito che la scuola – né i docenti né altri – hanno la facoltà di procedere a questa verifica; l'avvertimento era stato diffuso da una nota del MI (n. 1072 del 29.09.2021);

- che il capoverso Art. 9 -ter, comma 1, viene modificato con la seguente: ... *e delle scuole non paritarie e quello Universitario*, introducendo una imprecisata categoria di *scuole non paritarie*, non presente nell'ordinamento (le *scuole* sono, infatti, o statali o paritarie, ovvero non paritarie ma iscritte all'albo regionale; tutta l'altra attività dedicata all'istruzione non è di pertinenza del MI né da questo censita).

La medesima variazione è anche apportata al successivo comma 4: *dopo le parole: «scuole paritarie» sono inserite le seguenti: «e non paritarie».*

Del resto un po' di confusione in merito era stata evidentemente percepita se si è ritenuto di apportare alcune variazioni: al comma 2, dove le parole *del sistema nazionale di istruzione, e nelle università* vengono sostituite da *educative, scolastiche e universitarie*; al successivo comma 3: qui le parole *nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia* sono sostituite da *nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università*; e poi al comma 3: le parole *nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia* sono sostituite da *nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università*.

Va in vigore a partire dal giorno 2 ottobre.
